

SOCIETA' INTERCOMUNALE

SERVIZI IDRICI S.r.l.

STATUTO

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETA'	pag. n. 3
ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	pag. n. 3
ART. 3 – OGGETTO	pag. n. 4
ART. 4 – DURATA	pag. n. 6

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE	pag. n. 6
ART. 6 – IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO.	
CAUSA DI ESCLUSIONE	pag. n. 7
ART. 7 - QUOTE E TRASFERIMENTI	pag. n. 7
ART. 8 – DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO	pag. n. 8
ART. 9 - FONTI DI FINANZIAMENTO	pag. n. 8

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 10 – ORGANI	pag. n. 8
ART. 11 - ASSEMBLEA	pag. n. 8
ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA –FUNZIONAMENTO	pag. n. 9
ART. 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	pag. n. 11
ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, QUORUM DELIBERATIVI	pag. n. 11

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. n. 13
ART. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	pag. n. 14
ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. n. 14
ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. n. 16
ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. n. 16
ART. 20 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. n. 17
ART. 21 - DIRETTORE GENERALE	pag. n. 17
ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	pag. n. 19
<i>TITOLO IV ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO</i>	
ART. 23 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI	pag. n. 19
<i>TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</i>	
ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE	pag. n. 21
ART. 25 – BILANCIO – DESTINAZIONE DEGLI UTILI	pag. n. 21
<i>TITOLO VI – NORME FINALI</i>	
ART. 26 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA	pag. n. 21
ART. 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETA’	pag. n. 22
ART. 28 - FORO COMPETENTE	pag. n. 22
ART. 29 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	pag. n. 22
ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO	pag. n. 22

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETA'

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.", siglabile in "SISI S.r.l., risultante dalla fusione per incorporazione delle società in house providing delle società "Società Intercomunale Patrimonio Idrico S.r.l" e "Società Intercomunale Impianti Acque Reflue S.r.l." .
2. La Società è a capitale interamente pubblico secondo l'assetto organizzativo in house providing a termini della legislazione anche di servizio pubblico vigente e applicabile.
3. Il presente statuto formalizza e riassume le forme di controllo congiuntamente esercitate dagli Enti locali soci nei confronti della "Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.".

ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede legale in Alba.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, purché nel territorio dei Comuni soci.
3. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale può anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
4. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.

ART. 3 – OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, secondo il modello in house providing, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso.
2. La partecipazione alla società non ha fine di lucro; non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
3. Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante l'impianto di specifiche lavorazioni.
4. La Società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.
5. Nel rispetto della legislazione vigente e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società, secondo il modello in house providing, potrà svolgere anche le sotto elencate attività:
 - gestione dei rifiuti liquidi;
 - utilizzo del biogas e delle energie alternative autoprodotte, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas e delle energie alternative autoprodotte;
 - attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.
6. La Società è investita altresì della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei

servizi di cui ai punti precedenti.

7. La Società provvede agli appalti comunque finalizzati e connessi allo svolgimento dei servizi pubblici affidati, secondo le norme e le modalità previste per le società in house providing dalla legislazione vigente.
8. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione della gestione in atto ed il successivo affidamento mediante gara, la Società prosegue nella gestione in corso per quanto necessario e/o richiesto. Nel rispetto della legislazione vigente, la Società potrà partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi.
9. Nel rispetto della legislazione vigente e dell'interesse pubblico dei Soci e comunque non in via prevalente, la Società può altresì:
 - provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;
 - può partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre forme associative.
10. Nei limiti della legislazione vigente, la Società può svolgere servizi pubblici a favore di Enti locali non soci ovvero altre attività fra quelle previste nel presente articolo a favore di altri soggetti pubblici o privati.

La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei soci o delle collettività e nel territorio riferibili ai soci.

In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

ART. 4 – DURATA

La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza richiesta per la modifica dello statuto.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).
2. Il capitale è diviso in quote ai sensi di legge. Esse sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili a norma di legge e del presente statuto.
3. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.
4. Ogni socio dispone di tanti voti quanti i multipli di 1,00 (uno virgola zerozero) Euro compresi nella sua quota.
5. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.
6. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al punto cinque, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile; resta esclusa la vendita coattiva. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.
7. I comuni soci partecipano al capitale sociale in ragione della popolazione residente, risultante dalla rilevazione ISTAT al 31/12/2016.
8. Per consentire la partecipazione alla Società di nuovi soci che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 6 si dovrà procedere ad un aumento del capitale sociale. Ai Comuni soci spetterà una quota di

partecipazione al capitale sociale proporzionale al numero degli abitanti risultanti al 31/12/2016 rispetto al totale della popolazione complessiva dei Comuni soci.

9. Al di fuori della previsione di cui al comma 8 che precede, il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 6 - IL REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO. CAUSA DI ESCLUSIONE.

1. Le quote della Società sono esclusivamente di titolarità pubblica e, pertanto, la quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società, dovendo appartenere esclusivamente e in via diretta agli Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 <<Cuneese>>.
2. Costituisce giusta causa di esclusione del socio il fatto che cessi di avvalersi della Società ai fini dell'erogazione del servizio.
3. L'esclusione opera automaticamente e viene dichiarata con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del quale deve essere data comunicazione al socio escluso, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, entro quindici giorni dall'adozione.

Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di trenta giorni dal ricevimento dall'anzidetta comunicazione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; trovano, a tal fine, applicazione le regole in materia di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale.

ART. 7 - QUOTE E TRASFERIMENTI

Le quote non sono trasferibili ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi dai ricavi per i servizi di cui all'articolo 3 e, per la copertura del fabbisogno finanziario per gli investimenti, dall'autofinanziamento, dalla assunzione di mutui, da altre forme di indebitamento a medio e lungo termine e da finanziamenti pubblici (Stato, Regione, ecc.).

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 10– ORGANI

1. Sono Organi della Società:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio Sindacale.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 11 – ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Essa è presieduta dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, dal Vice Presidente, o dal più anziano, per età anagrafica, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche a richiesta di un solo Socio a prescindere dalla percentuale di capitale da esso detenuta.

2. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Piemonte, con lettera spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, almeno (8) otto giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea deve avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno (8)otto giorni prima dell'Assemblea.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

4. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

5. All'Assemblea partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale che ne redige il relativo verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente, salvo i casi di cui al successivo comma 6.

6. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea.

7. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.
8. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:
- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

ART. 13 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza può essere conferita esclusivamente ad un amministratore (assessore, consigliere del proprio ente locale).
3. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

ART. 14- ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, QUORUM DELIBERATIVI

1. L'Assemblea ha tutte le competenze attribuitele dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;
- b) la nomina dell'Organo di Controllo e di revisione cui è affidato il controllo contabile ai sensi del successivo art. 22 comma 2 del presente statuto e la determinazione dei relativi compensi;
- c) adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio;
- d) approvazione delle convenzioni riguardanti i servizi di cui la Società è affidataria;
- e) adozione del programma triennale degli investimenti;
- f) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;
- g) l'approvazione della relazione sul governo societario;
- h) l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente dello stesso ai sensi dell'art. 11, co. 9°, lett. a), d.lgs. n. 175 del 2016;

- i) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19, comma 2 lettera a) per gli adeguamenti normativi, e previa approvazione dei consigli comunali ex art.7 comma 7 d.lgs. 175/2016, per le modifiche che incidono significativamente sull'attività della società;
 - j) l'acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, costituzione di società controllate e partecipate nonché dismissione di partecipazioni in essere;
 - k) la nomina e la revoca dei rappresentanti della società presso enti, società, istituzioni e simili.
2. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 70% del capitale intervenuto; nei casi previsti dalle lettere c), d), e), i), j) del precedente comma, occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.
3. Ai fini della totalitarietà dell'Assemblea di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.
4. Tutte le proposte di deliberazione assembleare sono trasmesse ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea.
5. Le proposte di deliberazione dell'Assemblea sono trasmesse all'EGATO presso la relativa sede legale almeno otto giorni prima della data per la quale risulta convocata l'Assemblea.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trasmesse ai soci ed all'EGATO nei 15 giorni successivi alla loro adozione.

ART. 15- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente.
2. In ragione dell'organizzazione secondo il modello "in house providing" e dunque ai fini di garantire equa rappresentatività delle diverse realtà del territorio, i suddetti componenti sono designati, come segue, per categorie di Comuni soci, in relazione al numero di abitanti risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT al 31.12.2016:
 - un membro è designato dai Comuni di dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti;
 - due membri sono designati dai Comuni di dimensione demografica compresa tra 2.001 e 6.000 abitanti;
 - due membri sono designati dai Comuni di dimensione demografica superiore a 6.000 abitanti.

I sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna categoria di cui al precedente comma, riuniti in Assemblea presso il comune più popoloso, designeranno il loro/i loro rappresentanti con votazione palese.

I Sindaci dei Comuni più popolosi di ciascuna categoria comunicano alla Società le designazioni almeno otto giorni prima della data della seduta di Assemblea ove viene eletto il Consiglio di Amministrazione.
3. La composizione del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Il genere meno rappresentato in seno al Consiglio di Amministrazione è concertato tra i sindaci dei comuni più popolosi di ciascuna delle anzidette tre categorie di comuni.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea dei soci con due separate votazioni a scrutinio palese, una per il Presidente e l'altra per i due membri.

4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, al termine dei quali sono rieleggibili per una sola volta e per uguale periodo.
5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

6. Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che non rispondano alle condizioni di conferibilità e compatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. In caso di nomina ad amministratore con conferimento di deleghe gestionali, non possono ricoprire l'incarico coloro che siano Amministratori di Enti Locali soci della Società. In ogni caso, non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che siano dipendenti di Enti Locali soci della società. I componenti dell'organo gestorio devono comunque possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.
7. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea per la nomina del sostituto, previa designazione da parte del socio che aveva designato l'amministratore mancante. In tal caso, si avrà cura di mantenere l'equilibrio di genere a termini del comma 3 del presente articolo.
8. Al Consiglio di Amministrazione si applica il dl. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994 n. 444.

ART. 16- RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione raccoglie ogni consiglio e proposta che ciascun singolo socio voglia riferire rispetto ai servizi resi con riferimento alla comunità territoriale rappresentata dal socio stesso, riferendone anche al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni; cura inoltre l'esecuzione delle delibere consiliari e assembleari.
3. Al Presidente possono essere attribuite deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, purché nel

territorio degli Enti locali soci, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, come pure ogni volta che uno degli Amministratori o due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

2. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.
4. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore Generale, in qualità di segretario verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - sia consentito al Presidente dell'adunanza accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere i documenti;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente dell'adunanza ed il Direttore Generale, in qualità di segretario verbalizzante;
 - sia predisposto il foglio delle presenze in tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della adunanza.

ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione della Società e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci e nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a) adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società e provvede agli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative;
 - b) predisporre, entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ciascun anno, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6, comma 2, d.lgs. 175/2016 e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui alla successiva lettera c). Qualora dagli anzidetti programmi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta, senza indugio, ai sensi dell'art.84 dello stesso d.lgs 175/2016, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.
 - c) predisporre ogni anno la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del d.Lgs.

175/2016, che trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione.

ART. 20 - COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. A termini dell'art. 14, 1° co., lett. a), del presente Statuto, l'Assemblea determina la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.
2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ART. 21 - DIRETTORE GENERALE

1. Agli uffici della Società è preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

In particolare il Direttore Generale:

- a) cura la predisposizione dello schema e l'istruttoria di tutti gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea sulla base delle proposte formulate dai responsabili dei servizi;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) sovrintende ed organizza ogni aspetto dell'attività sociale, determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione, nonché dirige il personale secondo i criteri e le linee di organizzazione definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali, secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione;

- e) gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali nell'ambito delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione;
- f) dirige il personale e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;
- g) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie;
- h) può sottoporre ogni questione utile, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito;
- i) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
- l) cura gli affari correnti;
- m) interviene, previa specifica procura da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società, previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;
- n) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi di legge;
- o) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- p) sottoscrive gli atti e la corrispondenza non riservati al Presidente.

3. Il trattamento economico (compenso, indennità, rimborso) e normativo del Direttore Generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

4. Il Direttore Generale assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione.

5. Il Direttore Generale risponde dell'esercizio delle proprie funzioni al Consiglio di Amministrazione, ed ai soci. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore Generale.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.
2. I Soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo disposizione imperativa di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.
3. L'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi, nominati a scrutinio palese e per tre esercizi, e due supplenti, nominati parimenti a scrutinio palese e con separata votazione, tutti funzionanti a norma di legge.
4. Nella composizione dell'organo deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012, n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
5. All'organo di controllo si applica il dl. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.

TITOLO IV ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

ART 23 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

1. I soci hanno sempre diritto di ottenere, anche al di fuori dell'Assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre

direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

2. È inoltre consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare – sia nell'Assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.
3. I diritti e le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata oralmente ovvero, se il socio lo ritiene necessario, per iscritto. In entrambi i casi, la richiesta viene esaminata e soddisfatta immediatamente e solo ove ciò non sia possibile nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'Assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli Enti locali soci gli atti, ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Statuto, che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.
5. A prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ciascun socio ha diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea, di far valere l'invalidità delle delibere dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2479-ter del Codice Civile e la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476, nonché, anche in considerazione del richiamo effettuato dall'art. 2477, comma 4° del Codice Civile, di attivare i poteri del Collegio sindacale e di denuncia al tribunale previsti in tema di società per azioni, rispettivamente, dagli articoli 2408 e 2409 del Codice Civile.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, senza indugio, copia dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6, comma 2, d.lgs. 175/2016, qualora dagli stessi emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, nonché copia dei provvedimenti adottati, ai sensi del successivo art. 14 dello stesso

D.lgs. 175/2016.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente statuto, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 26 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. n.28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso

l'Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione competente in relazione alla sede legale della società, secondo le previsioni del relativo regolamento.

2. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale. Esaurito il tentativo di mediazione, qualora questo non abbia permesso la definizione della controversia, la stessa verrà sottoposta ad arbitrato secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente e noto ai soci.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge, si applica la disciplina prevista dagli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 29 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.